

Maria IANNONE | Luigi NONNE | Manuela RINALDI

CODICE CIVILE

**CON LEGGI COMPLEMENTARI
E CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

con il coordinamento di
Liliana Rullo
Tania Nesi
Sara Sciotti

XII edizione **2022**



**Neldiritto
Editore**

PREMESSA

La nuova edizione del volume presenta due importanti novità rispetto alle precedenti già apprezzate edizioni. Oltre, infatti, ad una ancora più ricca selezione di nuove leggi complementari ed un indice analitico arricchito di nuove voci, si è tenuto conto dell'impatto della recentissima disciplina emergenziale, volta a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo per quanto attiene la disciplina complementare, ma anche per gli influssi su quella codicistica.

Quanto alla struttura, questa nuova versione del Codice consente:

- **rapidità nella consultazione**, attraverso un chiaro **indice sistematico**, un **indice cronologico** e un dettagliatissimo **indice analitico**;
- **visualizzazione immediata delle declaratorie di illegittimità costituzionale**, evidenziate con un particolare segno grafico.

Quanto all'aggiornamento, il Codice tiene conto di **tutte le più significative novità normative (fino ad aprile 2022)** ed in particolare di:

- **L. 28 marzo 2022, n. 25.** Conversione in l., con modificazioni, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 - *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.*
- **D.L. 24 marzo 2022, n. 24** - *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (NUOVO DECRETO COVID).*
- **L. 9 marzo 2022, n. 22** - *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.*
- **L. 4 marzo 2022, n. 18.** Conversione in l., con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 - *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.*
- **L. 25 febbraio 2022, n. 15.** Conversione in l., con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 - *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*
- **D.M. GIUSTIZIA 17 febbraio 2022, n. 27** - *Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.*
- **L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1** - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
- **L. 30 dicembre 2021, n. 234** - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (LEGGE DI STABILITÀ 2022 - FINANZIARIA).*
- **L. 29 dicembre 2021, n. 233.** Conversione in l., con modificazioni, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 - *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.*
- **L. 23 dicembre 2021, n. 238** - *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.*
- **L. 26 novembre 2021, n. 206** - *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*
- **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 185** - *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.*
- **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183** - *Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.*
- **D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201** - *Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*
- **D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190** - *Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.*
- **L. 21 ottobre 2021, n. 147.** Conversione in l., con modificazioni, del d.l. 24 agosto 2021, n. 118 - *Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.*
- **L. Cost. 18 ottobre 2021, n. 1** - *Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.*
- **L. 17 giugno 2021, n. 87.** Conversione in l., con modificazioni, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 - *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»⁽¹⁾

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

⁽¹⁾ Capoverso modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

11. Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190⁽¹⁾.

2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel") previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

12. Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri, quantificati complessivamente in euro 4.800.000, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.⁽¹⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

13. Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.

4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3 del presente articolo, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111.⁽¹⁾

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

13 bis. Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (1).

1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

“f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria”.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

14. Potenziamiento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie.

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d’intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

15. Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria.

1. All’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021 [e, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020]» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022».⁽¹⁾

2. All’articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l’implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché il servizio di assistenza tecnica».

3. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse;⁽²⁾

b) l’ultimo periodo è soppresso.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

⁽¹⁾ Comma modificato dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽²⁾ Comma modificato dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

16. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all’anno accademico 2020/2021⁽¹⁾.

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis. All’articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021 e 2022”.⁽²⁾

2. Con riferimento al numero 22 di cui all’allegato A, il Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021.⁽³⁾

2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Rubrica modificata dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽²⁾ Comma inserito dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽³⁾ Comma modificato dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall’articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali.

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26,

comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022. ⁽¹⁾

2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. ⁽²⁾

3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al secondo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. ⁽³⁾

3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. ⁽⁴⁾

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ⁽⁵⁾.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽³⁾ Comma modificato dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

⁽⁶⁾ Comma sostituito dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

18. Disposizioni finali ⁽¹⁾.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.

18 bis. Disciplina sanzionatoria ⁽¹⁾.

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 1, co. 1, della l. 18 febbraio 2022, n. 11, in sede di conversione.